

Legge regionale 24 luglio 2025, n. 38

Modifiche agli articoli 28 e 67 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria).

(BURC n. 146 del 24 luglio 2025)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 28 della [l.r. 19/2002](#))

1. Al comma 3, dell'articolo 28 della [legge regionale 16 aprile 2002, n. 19](#) (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nella lettera b), la parola: "Regione" è sostituita dalle parole: "Giunta regionale";
 - b) nella lettera c), la parola: "Regione" è sostituita dalle parole: "Giunta regionale" e la parola: "Provincia" è sostituita dalle parole: "Giunta regionale".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 67 della [l.r. 19/2002](#))

1. L'articolo 67 della [l.r. 19/2002](#), è così modificato:
 - a) al comma 1, le parole: "In caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale diffida gli enti inadempienti a provvedere entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di mancato rispetto dei termini previsti dalla presente legge, la Giunta regionale diffida gli enti inadempienti a provvedere entro sessanta giorni";
 - b) al comma 2, le parole: "il Presidente della" sono sostituite dalla seguente: "la".

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.